

3003 Berna, 29 aprile 2008

---

## **Aeroporto di Lugano-Agno**

### **Approvazione dei piani**

Ammodernamento dell'impianto di rifornimento del carburante

---

## **A. Fattispecie**

### **1. Domanda di approvazione dei piani**

#### *1.1 Domanda*

Nella sua domanda del 23 ottobre 2007 all'attenzione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), e indirizzata all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), la Lugano Airport SA ha presentato, a nome della Città di Lugano (concessionaria), una domanda di approvazione dei piani per l'ammodernamento dell'impianto di rifornimento del carburante esistente all'aeroporto di Lugano-Agno.

#### *1.2 Descrizione*

Con l'intervento previsto l'esercente vuole aggiornare le strutture per il rifornimento di carburante JET A-1 e AVGAS esistenti. L'intervento comprende lo smaltimento dell'impiantistica delle due stazioni JET A-1 e AVGAS (compreso l'impianto elettrico), l'ammodernamento dell'impiantistica della stazione JET A-1, il rifacimento della colonna AVGAS e la costruzione di una protezione di 4,1 m di lunghezza, 1,2 m di larghezza e 2,2 m di altezza.

#### *1.3 Documentazione relativa alla domanda*

La domanda comprende la descrizione dei lavori previsti, il progetto di ammodernamento dell'impianto e i dettagli tecnici relativi ai componenti impiegati.

#### *1.4 Motivazione*

Il progetto è motivato con la necessità di ammodernare gli impianti esistenti e migliorare lo stato della sicurezza.

### **2. Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico**

#### *2.1 Consultazione*

L'UFAC ha esaminato la domanda e deciso che essa va trattata con una procedura semplificata in virtù dell'art. 37i della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Con lettera del 7 febbraio 2008, l'UFAC ha invitato le autorità cantonali a pronunciarsi sul progetto. Nel suo scritto del 10 marzo 2008, il competente Dipartimento del territorio approva il progetto con determinati oneri.

## **B. Considerandi**

### **1. In ordine**

#### *1.1 Competenza*

L'impianto serve al rifornimento di carburante degli aeromobili ed è quindi da considerare un impianto d'aerodromo ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). La procedura di approvazione dei piani si basa dunque sull'art. 37 segg. della LNA e sulle disposizioni dell'OSIA. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a LNA, il DATEC è l'autorità d'approvazione dei piani.

#### *1.2 Diritto da osservare*

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 37 cpv. 3 LNA). Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo (art. 37 cpv. 4 LNA).

Il progetto concerne un impianto che sottostà all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011). Dal momento che i lavori di costruzione non comportano alcuna modifica rilevante degli impianti e del loro esercizio, non viene chiesto alcun esame di impatto sull'ambiente (cfr. art. 2 cpv. 1 e numero 14.2 dell'allegato dell'OEIA).

#### *1.3 Procedura*

Il progetto è limitato e non concerne nessuna terza parte. Le modifiche non alterano affatto l'aspetto esteriore dell'impianto, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente. Per questi motivi può essere trattato con procedura semplificata secondo l'art. 37i LNA.

### **2. Nel merito**

#### *2.1 Portata ed esame*

In virtù dell'art. 27d OSIA, occorre verificare se il progetto in questione è conforme agli obiettivi e alle esigenze del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e se soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente quelle tecniche e quelle specifiche della navigazione aerea nonché le esigenze legate alla pianificazione del

territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

## 2.2 *Motivazione*

Esiste una motivazione per il risanamento dell'impianto di rifornimento del carburante. La necessità del progetto non è stata contestata da nessuno.

## 2.3 *Pianificazione del territorio*

Il progetto è situato all'interno del perimetro dell'aeroporto ed è compatibile con le disposizioni relative alla protezione e all'utilizzazione previste dalla pianificazione. Il progetto è conforme agli obiettivi e alle condizioni del PSIA nonché alle esigenze della pianificazione del territorio.

## 2.4 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Le divisioni dell'UFAC competenti in materia di sicurezza hanno esaminato il progetto e fissato i seguenti oneri, che sono ripresi nella decisione.

Per i lavori di costruzione e l'esercizio dell'impianto devono essere osservate le attuali norme e raccomandazioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) e in particolare le istruzioni dell'UFAC sul "rifornimento di carburante per aeromobili" e la "costruzione e manutenzione delle installazioni per il carburante sugli aerodromi" del 1° dicembre 2000.

Durante i lavori di costruzione deve essere garantita la sicurezza dell'esercizio aeroportuale. Il cantiere deve essere ben visibile e chiaramente contrassegnato mediante appropriate misure.

Per il rivestimento dell'impianto devono essere utilizzati materiali antistatici o prese misure adeguate per evitare cariche elettrostatiche. Prima della messa in esercizio dell'impianto, deve essere fornita all'UFAC la prova che il servizio antiincendio ha dato la sua approvazione.

L'impianto deve essere obbligatoriamente munito di un sistema di recupero dei gas, secondo le istruzioni sul "rifornimento di carburante per aeromobili" del 1° dicembre 2000 (cfr. allegato).

Prima della messa in opera l'installazione dovrà essere collaudata dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del Territorio (persona di contatto: sig. T. Bugday, tel. 091 814 38 24, 6501 Bellinzona).

## 2.5 *Protezione dell'ambiente*

I servizi cantonali esigono che l'impianto soddisfi le condizioni sulla protezione dai rumori dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). Non vi sono obiezioni in merito e l'onere viene ripreso.

I servizi cantonali esigono che il drenaggio delle acque meteoriche avvenga mediante dispersione superficiale. Poiché il drenaggio delle acque delle piazzole già avviene ed è conforme al piano di smaltimento generale, l'onere non viene ripreso.

## 2.6 *Conclusione*

Il progetto per il risanamento dell'impianto di rifornimento del carburante soddisfa le esigenze in materia di sicurezza aerea nonché quelle della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio. A condizione che siano disposti gli oneri summenzionati, il progetto può essere approvato.

## 3. **Emolumenti**

In applicazione dell'art. 53 dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11), le spese per l'approvazione dei piani si basano sugli art. 2 cpv. 1, 5 e 39 cpv. 2 lett. a della precedente ordinanza del 25 settembre 1989 (OTA; RS 748.112.11). Il tempo esiguo richiesto per la trattazione della presente domanda di approvazione dei piani giustifica la riscossione dell'emolumento minimo pari a 500.- secondo la vecchia ordinanza sugli emolumenti.

## 4. **Notifica e comunicazione**

La presente decisione è notificata direttamente alla richiedente e comunicata ai servizi interessati della Confederazione e del Cantone.

## C. Decisione

Il progetto della Città di Lugano concernente il risanamento dell'impianto di rifornimento del carburante è approvato come segue:

### 1. Oggetto

Aggiornamento delle strutture per il rifornimento di carburante JET A-1 e AVGAS esistenti. I lavori comprendono lo smaltimento dell'impiantistica delle due stazioni JET A-1 e AVGAS (compreso l'impianto elettrico), l'ammodernamento dell'impiantistica della stazione JET A-1, il rifacimento della colonna AVGAS e la costruzione di una protezione di 4,1 m di lunghezza, 1,2 m di profondità e 2,2 m di altezza.

#### 1.1 Ubicazione

Attuale ubicazione all'aeroporto di Lugano-Agno

#### 1.2 Documentazione rilevante

- Descrizione "Lugano Airport – Richiesta ammodernamento struttura carburante"
- Schemi 1-3 Fivaz SA, Bruno Bricchi (compresa la didascalia)
- Rivestimento stazione AVGAS / Fivaz SA del 19.11.07.

### 2. Oneri

#### 2.1 Norme specifiche della navigazione aerea

2.1.1 Per i lavori di costruzione e l'esercizio dell'impianto devono essere osservate le attuali norme e raccomandazioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) e in particolare le istruzioni dell'UFAC sul "rifornimento di carburante per aeromobili" e la "costruzione e manutenzione delle installazioni per il carburante sugli aerodromi" del 1° dicembre 2000.

2.1.2 Durante i lavori di costruzione deve essere garantita la sicurezza dell'esercizio aeroportuale. Il cantiere deve essere ben visibile e chiaramente contrassegnato mediante appropriate misure.

2.1.3 Per il rivestimento dell'impianto devono essere utilizzati materiali antistatici o prese misure adeguate per evitare cariche elettrostatiche. Prima della messa in esercizio dell'impianto, deve essere fornita all'UFAC la prova che il servizio antiincendio ha dato la sua approvazione.

- 2.1.4 L'impianto deve essere obbligatoriamente munito di un sistema di recupero dei gas, secondo le istruzioni sul "rifornimento di carburante per aeromobili" del 1° dicembre 2000 (cfr. allegato).
- 2.1.5 Prima della messa in opera, l'installazione dovrà essere collaudata dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del Territorio (persona di contatto: sig. T. Bugday, tel. 091 814 38 24, 6501 Bellinzona).

## 2.2 *Obbligo di notifica*

- 2.2.1 L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati per iscritto all'UFAC (è sufficiente un mail a [pascal.feldmann@bazl.admin.ch](mailto:pascal.feldmann@bazl.admin.ch)).

## 2.3 *Oneri della protezione dell'ambiente*

Gli impianti previsti dovranno essere adeguatamente insonorizzati e ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato, conformemente all'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF). Le immissioni foniche prodotte non dovranno superare il livello di valutazione  $L_r=55$  dB(A) di giorno e di 45 dB(A) di notte, come previsto dall'art. 7 e dall'allegato 6 dell'OIF.

Se dopo la messa in esercizio degli impianti tecnici si dovessero riscontrare lamenti da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà prevedere a verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno essere sottoposte all'UFAC per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico.

## 3. **Emolumenti**

L'emolumento di 500.- franchi per la presente decisione è a carico della richiedente.

## 4. **Notifica e comunicazione**

Notifica per raccomandata a:

- Lugano Airport SA, via Aeroporto, 6982 Agno

Per conoscenza a:

- Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna
- Ufficio federale dell'ambiente, Sezione EIA e organizzazione del territorio, 3003 Berna
- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, 6500 Bellinzona (in duplice copia – una copia per la Sezione protezione aria, acqua e suolo)

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
Il Segretario generale supplente

André Schrade

### **Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in un'unica copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

### **Allegati**

- Istruzioni UFAC sul rifornimento di carburante per aeromobili del 1° dicembre 2000
- Istruzioni UFAC sulla costruzione e manutenzione delle installazioni per il carburante sugli aerodromi del 1° dicembre 2000
- Set "documentazione relativa alla domanda approvata" timbrato